

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 15 DEL 19 APRILE 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **IMPOSTA SOSTITUTIVA LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI**

La legge di bilancio 2019 ha istituito un'imposta sostitutiva IRPEF e addizionali al 15% per i compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate ed i codici tributo per procedere al versamento.

Pagina 6

■ **REGIME IVA DELLE CESSIONI DI APPARECCHI ELETTRONICI**

Con la conversione in legge del c.d. Decreto semplificazioni 2018 è stata introdotta una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop).

Pagina 9

■ **CESSIONI INTRACOMUNITARIE E VIES: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE**

L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'irrelevanza dell'iscrizione al VIES per il regime di non imponibilità nelle operazioni intracomunitarie, in assenza di frodi dei soggetti coinvolti. Tale disciplina cambierà dal 1° gennaio 2020 in quanto l'iscrizione nell'archivio VIES diverrà condizione sostanziale per l'applicazione del regime di detassazione.

Pagina 12

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2019**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepilogano le modalità per accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata.

Pagina 15

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 22

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 19.04.2019 AL 03.05.2019**

Pagina 24

LA SETTIMANA IN BREVE

2

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Dichiarazione precompilata 2019: disponibile online

Dal pomeriggio di lunedì 15 aprile è disponibile online la dichiarazione dei redditi precompilata. Il 730 potrà poi essere accettato/integrato e inviato direttamente via web a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio. Anche il modello Redditi precompilato può essere modificato dal 2 maggio, ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019.

Deleghe fatturazione elettronica via PEC: stop dal 31 maggio 2019

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.96618 del 17 aprile 2019 considerato il superamento della fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, viene disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica mediante posta elettronica certificata.

Fattura elettronica appalti pubblici: definite le regole tecniche

Definizione delle regole tecniche (Core Invoice Usage Specification- CIUS) e delle modalità applicative per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019.

Passaggio al regime forfettario possibile in presenza dei requisiti

Un professionista che ha adottato fino al periodo d'imposta 2016 il regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni e che nel 2017, pur avendo i requisiti per accedere al regime naturale forfettario, ha manifestato con la presentazione della dichiarazione IVA, l'opzione di rinnovo tacito per il regime contabile semplificato, può passare al regime forfettario. Questo il chiarimento fornito nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 107 del 12 aprile 2019.

Professionista in possesso di SRL: si decade dal regime forfettario

Dopo due circolari, continuano i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito al regime forfettario. Questa volta, la delucidazione arriva rispondendo ad un interpello mosso da un Commercialista, con reddito inferiore a 65.000 euro e proprietario al 50% della società Alfa che svolge l'attività di revisione e certificazione di bilanci di cui risulta anche rappresentante legale. Nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n.108 del 16

3

aprile 2019 è stato chiesto dal professionista se potesse o meno accedere al regime forfettario. Negativa ovviamente la risposta delle Entrate.

Definizione agevolata: per l'importo della controversia vale la data del 24.10

La situazione processuale rilevante per determinare gli importi da corrispondere è quella sussistente al momento dell'entrata in vigore del decreto fiscale collegato 2019 cioè il 24 ottobre 2018 o si deve tener conto della successiva sentenza di cassazione con rinvio? E' stato questo il quesito a cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Risposta 110 del 18 aprile 2019.

Costi black list: possibile la definizione agevolata o la sanatoria

Con la sanatoria delle irregolarità formali può essere definita anche la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con soggetti domiciliati nei paesi a fiscalità privilegiata, i cd. costi black list. A fornire questa indicazione è stata l'Agenzia delle Entrate con la risposta 101 del 9 aprile 2019

Detrazione spese edilizie valide anche senza trasmissione all'ENEA

La mancata o tardiva trasmissione all'Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale. È questo quanto chiarito con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, con cui l'Agenzia delle Entrate, condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, chiarisce che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% della spesa.

Ripetizioni e lezioni private: ecco i codici tributo per l'imposta sui compensi

Con la Risoluzione 43 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento con F24 dell'imposta sostitutiva al 15% sui compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni introdotta dalla Legge di bilancio 2019.

Cessione sisma bonus ed ecobonus

E' possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione per sisma bonus ed ecobonus dei lavori condominiali anche ai soci lavoratori artigiani di un'impresa edile sub-appaltatrice, in quanto soggetti collegati agli interventi agevolati. A fornire questo chiarimento è stata l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'Interpello 109 del 18 aprile 2019 .

Statuti degli enti del terzo settore: chiarimenti dal Ministero

Con la nota 3650 del 12 aprile 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito agli statuti degli enti del Terzo Settore. Come chiarito, lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale è uno degli elementi che connotano unitamente alla finalità e all'assenza dei fini di lucro, gli enti che possono rientrare a far parte del perimetro del Terzo settore, per effetto della qualificazione conseguita attraverso l'iscrizione al RUNTS(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Attività agricole connesse: entra l'enoturismo

L'attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato. E' questo articolo il fulcro del nuovo decreto del MIPAAF (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) del 12 marzo 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2019

Concludiamo informando che il dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per gli anni 2017 e 2018.

Un augurio di buona Pasqua dalla Redazione

IMPOSTA SOSTITUTIVA LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI

La legge di bilancio 2019 ha istituito un'imposta sostitutiva IRPEF e addizionali al 15% per i compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni. Di seguito i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate ed i codici tributo per procedere al versamento.

IMPOSTA SOSTITUTIVA LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI	
PREMESSA	<p>La legge di bilancio 2019 ha introdotto un'imposta sostitutiva IRPEF e addizionali al 15% per i compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni.</p> <p>L'imposta va versata con il modello di pagamento F24 e per tale motivo l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 43 del 12 aprile 2019 che istituisce i codici tributo.</p>
IMPOSTA SOSTITUTIVA 15%	<p>In particolare, l'articolo 1, comma 13, della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) prevede che dal 1° gennaio 2019 ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.</p> <p>Le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. Attenzione va prestata al fatto che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8/e del 10 aprile 2019 "i redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano</p>

applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva¹".

Ai sensi del successivo comma 15, è stabilito che l'imposta sostitutiva in commento è versata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alla cui disciplina, altresì, si rinvia per quanto concerne la regolamentazione della liquidazione, dell'accertamento, della riscossione, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso afferenti alla medesima imposizione sostitutiva.

Per il versamento in acconto e a saldo dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni in materia di versamento in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche



In merito alla scelta per la tassazione ordinaria si precisa che l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari viene **comunicata con la dichiarazione** dei redditi relativa all'anno d'imposta cui si riferisce la scelta operata.

**CODICI TRIBUTO
F24**

Per consentire il versamento della suddetta imposta sostitutiva tramite modello F24, con la Risoluzione 43/2019 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO	DENOMINAZIONE
1854	Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018"
1855	Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018
1856	Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

¹ articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Attenzione al fatto che il codice tributo "1856" è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".

Per i codici tributo "1854" e "1856", in caso di versamento in forma rateale, il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101".

REGIME IVA DELLE CESSIONI DI APPARECCHI ELETTRONICI

Con la conversione in legge del decreto-legge n. 135/2018 (c.d. Decreto semplificazioni)² è stata **introdotta** una **disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA** nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite **piattaforme commerciali online**, di determinati **beni elettronici** (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop).

REGIME IVA DELLE CESSIONI DI APPARECCHI ELETTRONICI	
PREMESSA	<p>È entrata in vigore, con decorrenza 13 febbraio 2019, la legge di conversione del decreto-legge c.d. "decreto semplificazioni", con il quale sono state introdotte alcune novità in materia di IVA.</p> <p>In particolare è stata introdotta una misura antifrode volta a monitorare le intermediazioni di determinati beni (telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop) provenienti da Paesi extra UE.</p> <p>La misura antifrode introdotta dispone che nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, per tali soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – si adopera una finzione giuridica secondo la quale si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. <i>reverse charge</i>).</p> <p>Tale disposizione è quindi destinata a quei soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni per proprio conto, mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.</p>
BREVE RICHIAMO AL REVERSE CHARGE	<p>Il reverse charge è disciplinato dall'art. 17, commi 5 e 6, del d.p.r. n. 633 del 1972, e dall'art. 199- bis della direttiva 2010/23/UE. In particolare il comma 6, lett. b), del citato art.17, assoggetta al meccanismo dell'inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari e quelle di console da gioco, tablet PC e laptop.</p> <p>A tal riguardo è opportuno ricordare che, per effetto del decreto- legge n. 119</p>

² nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12, commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis,

	<p>del 2018, la disciplina prevista per le cessioni degli apparecchi elettronici prima menzionati si applicherà alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022.</p> <p>Come è noto, l'inversione contabile o <i>reverse charge</i> implica il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA dal cedente all'acquirente di beni e servizi, derogando alla disciplina generale; L'acquirente diviene allo stesso tempo sia creditore che debitore dell'imposta, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture.</p> <p>Tale meccanismo costituisce un ottimo strumento nella prevenzione delle frodi IVA, in quanto il cedente riceve dall'acquirente esclusivamente l'importo imponibile del bene ceduto oppure della prestazione eseguita, invece l'obbligo di versare l'IVA della stessa operazione è compito dell'acquirente.</p> <p> L'Agenzia delle entrate ha precisato³ che per le cessioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e aventi ad oggetto i beni in argomento, si applica il regime ordinario; il meccanismo dell'inversione contabile si applica invece solo per le cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.</p>
<p>DISCIPLINA DELLA VENDITA DI PRODOTTI ELETTRONICI PER MEZZO DI PIATTAFORME ONLINE</p>	<p>La disciplina in commento, contenuta all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15 del DL 135/2018, ha lo scopo di monitorare le vendite dei prodotti sopra menzionati effettuate tramite piattaforme online o altri mezzi analoghi.</p> <p>I commi in esame dettano una disciplina che riguarda le cessioni che siano facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi "l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi".</p> <p>In particolare, la disposizione in esame prevede che l'intermediario, definito dalla normativa come il "facilitatore", soggetto che mette in contatto un venditore extra-ue con un consumatore finale tramite una piattaforma online, sia considerato come il soggetto che riceve e che cede il bene.</p> <p>Ne consegue che il meccanismo dell'inversione contabile si applica, appunto, al "facilitatore". Tale soggetto, nonostante non sia per nulla parte della transazione, per effetto di una finzione giuridica, viene considerato al pari di un soggetto che acquista e rivende il bene.</p> <p>La norma dispone che, se un soggetto passivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ facilita le vendite a distanza dei prodotti tecnologici in questione, oggetto di importazione da Stati extra Ue e di valore intrinseco inferiore o pari a 150 euro, si stabilisce che il soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni;

³ con i documenti di prassi n. 59/E/2010 e n. 21/E/2016

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ facilita le cessioni dei suddetti prodotti, relativamente a vendite effettuate nell'Unione europea da parte di un soggetto passivo che non è stabilito nei confronti di "privati consumatori", si considera che il soggetto passivo intermediario abbia ricevuto e ceduto detti beni. <p>Per quanto concerne la nozione di "vendite a distanza", l'Agenzia delle entrate ha affermato⁴ che tale nozione comprende tutte quelle cessioni di beni mobili materiali il cui ordine avviene mediante mezzi elettronici.</p> <p>Si pensi ad esempio al seguente caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Alfa srl soggetto passivo italiano gestore di un e-commerce; ◆ La società Beta cedente non residente; ◆ Mevio acquirente privato residente; ◆ Tra questi soggetti viene finalizzata la vendita a distanza. <p>In tale ipotesi emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Alfa srl è l'intermediario che mette a disposizione il sito e-commerce; ◆ La società Beta è l'operatore extra comunitario che, tramite la piattaforma di Alfa srl, vende il bene; ◆ Mevio è l'acquirente residente. <p>Nel caso così prospettato, in base al nuovo regime in argomento, Alfa srl diventerebbe contemporaneamente, ai fini IVA, "l'acquirente" del bene dalla società Beta e "il cedente" dello stesso verso Mevio.</p>
<p>ONERI DOCUMENTALI</p>	<p>Al fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, la normativa impone al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l'onere di conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione inoltre deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dettagliata, al punto da permettere alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione, in cui le operazioni sono imponibili, di verificare che la relativa IVA sia stata contabilizzata in modo corretto; ◆ messa a disposizione degli Stati membri interessati su richiesta di questi e per via elettronica; ◆ conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

⁴ con la risoluzione n. 274 del 2009

CESSIONI INTRACOMUNITARIE E VIES: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita al Videoforum organizzato il 23 gennaio da Italia Oggi, ha riconosciuto l'irrelevanza dell'iscrizione al VIES per il regime di non imponibilità nelle operazioni intracomunitarie, in assenza di frodi da parte dei soggetti coinvolti.

Tale disciplina andrà a mutare a partire dal 1° gennaio 2020 in quanto da questa data, l'iscrizione nell'archivio VIES diverrà difatti condizione sostanziale per l'applicazione del regime di detassazione negli scambi intracomunitari.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE E VIES: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE	
PREMESSA	<p>Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambio automatico di informazioni fra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri UE e consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle Amministrazioni finanziarie di monitorare le operazioni intracomunitarie e i soggetti che le eseguono; ◆ agli operatori di verificare il numero identificativo IVA delle controparti comunitarie. <p>Infatti, i soggetti che effettuano scambi commerciali in ambito comunitario sono tenuti a richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'attribuzione di un codice IVA alle amministrazioni nazionali; ◆ l'inserimento di tale codice nella banca dati VIES. <p>Sono tenuti all'iscrizione al VIES i soggetti passivi IVA (ossia tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato o vi istituiscono una stabile organizzazione) che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.</p> <p>I soggetti interessati dall'obbligo in argomento devono manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in caso di inizio attività nel modello AA7 o AA9 (compilando l'apposito campo del quadro I); ◆ in un momento successivo, laddove siano già titolari di partita IVA, mediante le funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediari incaricati). <p>A partire dalla data di iscrizione, i soggetti interessati possono effettuare operazioni attive e passive con soggetti stabiliti nel territorio comunitario.</p>

REVOCA ED ESCLUSIONE DALLA BANCA DATI VIES	<p>La cancellazione dal VIES può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Per volontà del soggetto passivo IVA, il quale, non intendendo più effettuare operazioni intracomunitarie, esercita la revoca mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; ◆ Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'attribuzione della partita IVA o dell'opzione per l'inclusione nel VIES, sulla base dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi ai fini IVA; ◆ Nell'ipotesi in cui, dai controlli effettuati, risulti che il soggetto passivo ha consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA; ◆ Nell'ipotesi in cui il soggetto passivo non abbia presentato alcun elenco INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nel VIES.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA ISCRIZIONE NEL VIES	<p>Come anticipato all'inizio, l'Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita al Videoforum organizzato il 23 gennaio 2019, ha riconosciuto l'irrelevanza dell'iscrizione al VIES per il regime di non imponibilità IVA nelle operazioni intracomunitarie, in assenza di frodi da parte dei soggetti coinvolti.</p> <p>Con tale risposta, l'Agenzia delle Entrate ufficializza che si considerano superati i precedenti interventi di prassi su tale argomento che attribuivano rilevanza "sostanziale" all'iscrizione al VIES da parte del cessionario o del committente dell'operazione intracomunitaria.</p> <p>Probabilmente, l'Agenzia delle Entrate si è finalmente allineata alla giurisprudenza nazionale e comunitaria.</p> <p>Infatti, la giurisprudenza ha affermato più volte che l'iscrizione nell'archivio VIES da parte dell'acquirente costituisce requisito formale ai fini della realizzazione di operazioni intracomunitarie, per cui, in presenza delle condizioni sostanziali, la mancata inclusione nel VIES non determina, di per sé, il disconoscimento del regime di non imponibilità IVA per le operazioni in argomento.</p> <p> Si segnala che comunque, la mancata iscrizione al VIES, pur non inficiando il regime applicabile alla cessione o prestazione effettuata, rappresenta comunque una violazione formale.</p>
NUOVA DISCIPLINA DAL 1° GENNAIO 2020	<p>Il quadro normativo che abbiamo descritto fino ad ora, andrà a mutare a partire dal 1° gennaio 2020, momento in cui si renderà efficace la direttiva 2018/1910/UE.</p> <p>Tale direttiva, modificando la disciplina degli scambi intracomunitari, prevede che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, sia riconosciuto che l'inserimento del numero di identificazione IVA</p>

dell'acquirente comunitario nella banca dati VIES costituisca una condizione sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA.

Le nuove disposizioni dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 31.12.2019 e saranno applicabili dal 1.1.2020.



Tale passaggio nel prevedere l'iscrizione al VIES come un requisito sostanziale per la non imponibilità delle operazioni, costituirà un elemento chiave nella lotta contro le frodi nell'Unione Europea.

ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2019

INTRODUZIONE

Da lunedì 15 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito la possibilità di visionare la propria dichiarazione dei redditi precompilata inerente ai redditi riferiti all'anno di imposta 2018. Il modello di dichiarazione 730/2019 potrà essere modificato o accettato e trasmesso a partire dal 2 maggio 2019, mentre il modello RedditiPF solo a partire dal 10 maggio 2019. Ecco come accedere.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali informazioni contiene il modello di dichiarazione 730/2019 precompilato?
2. Come si accede alla dichiarazione dei redditi precompilata?
3. Cosa può fare il contribuente?
4. Può eseguire l'accesso alla precompilata un CAF o un professionista abilitato?
5. Il contribuente può effettuare la presentazione diretta della dichiarazione dei redditi?
6. Ci sono vantaggi nei controlli?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI INFORMAZIONI CONTIENE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE 730/2019 PRECOMPILATO?

R.1. Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- ◆ **i dati contenuti nella Certificazione Unica**, che viene inviata all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio
 - ✓ i dati dei familiari a carico,
 - ✓ i redditi di lavoro dipendente o di pensione,
 - ✓ le ritenute Irpef,
 - ✓ le trattenute di addizionale regionale e comunale,
 - ✓ il credito d'imposta APE,
 - ✓ i compensi di lavoro autonomo occasionale,
 - ✓ i dati delle locazioni brevi;
- ◆ **gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate**, come per esempio:
 - ✓ spese sanitarie e relativi rimborsi,
 - ✓ interessi passivi sui mutui,
 - ✓ premi assicurativi,
 - ✓ contributi previdenziali,
 - ✓ contributi versati alle forme di previdenza complementare,
 - ✓ contributi versati per i lavoratori domestici,
 - ✓ spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi,
 - ✓ spese universitarie e relativi rimborsi,
 - ✓ spese funebri,
 - ✓ erogazioni liberali a favore di ONLUS,
 - ✓ di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute,
 - ✓ spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali),
 - ✓ spese per interventi di "sistemazione a verde";

- ◆ **alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente:** ad esempio,
 - ✓ i dati dei terreni e dei fabbricati,
 - ✓ gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico),
 - ✓ i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- ◆ **altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria:** ad esempio
 - ✓ le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro)
 - ✓ i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

D.2. COME SI ACCEDE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA?

R.2. Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.gov.it**.


In particolare, per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del **Codice PIN**, che può essere richiesto:

- ◆ **online**, accedendo al sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- ◆ **in ufficio**, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità.

È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando:

- ◆ **un'identità SPID** – Sistema pubblico d'identità digitale;
- ◆ le credenziali dispositive rilasciate dall'**Inps**;
- ◆ una **Carta Nazionale dei Servizi**.

In generale, quando si cerca di accedere alla propria dichiarazione precompilata la schermata che compare è la seguente:



► **Accedi con altre modalità**

► **Fisconline** se hai pin e password rilasciati dall'Agenzia delle Entrate

► **Tutore o Genitore** se presenti la dichiarazione di un minore o un tutelato

► **INPS** se hai il pin "dispositivo" dell'Inps

D.3. COSA PUÒ FARE IL CONTRIBUENTE?

R.3. Una volta eseguito l'accesso il contribuente potrà effettuare una delle seguenti operazioni:

- ◆ visualizzazione e **stampa**;
- ◆ **accettazione** ovvero **modifica**, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
- ◆ **versamento** delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale (nei casi di presentazione della dichiarazione in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio);
- ◆ indicazione delle coordinate del **conto corrente bancario** o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso (nei casi di presentazione della dichiarazione in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio);
- ◆ **consultazione** delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- ◆ consultazione dell'elenco dei **soggetti delegati** ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata;
- ◆ indicazione di un **indirizzo di posta elettronica** presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative alla dichiarazione.

La schermata che si troverà di fronte è la seguente:

The screenshot displays the Fisconline/Entratel web interface. At the top, a navigation bar includes icons for Home, Visualizza i dati (highlighted), Scegli il modello, Compila e invia, and Dichiarazione inviata. A left sidebar contains links for Home, Benvenuta, Contatti, IBAN, and Accessi. The main content area is titled 'Benvenuto' and features a 'In evidenza' section with information about the pre-filled declaration for 2019, including dates for viewing (15 April) and submission (2 May). Below this is a 'Messaggi' section and a progress indicator 'A che punto sei:' showing four steps: Visualizza i dati (current), Scegli il modello, Compila e invia, and Dichiarazione inviata. On the right, there are three utility boxes: 'Contatti' with an email address, 'Hai bisogno di aiuto?' with a link to assistance, and 'Fisconline/Entratel' with links to fiscal position and property status.

D.4. PUÒ ESEGUIRE L'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA UN CAF O UN PROFESSIONISTA ABILITATO?

R.4. I contribuenti, che non intendono accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata, possono farlo tramite uno dei seguenti soggetti:

- ◆ sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- ◆ Caf;
- ◆ professionista abilitato.

Tali soggetti possono accedere alla dichiarazione precompilata solo dopo aver acquisito una **specifico delega del contribuente**, contenente le seguenti informazioni:

- ◆ codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- ◆ anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
- ◆ data di conferimento della delega;
- ◆ indicazione che la delega si estende, oltre all'accesso alla dichiarazione, anche alla consultazione dell'elenco delle informazioni relative alla stessa.

La delega può essere acquisita, insieme a un documento d'identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico.

I sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati devono numerare e annotare in un apposito registro cronologico le deleghe acquisite.

I sostituti d'imposta possono accedere alla dichiarazione avvalendosi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro).

I Caf e i professionisti abilitati possono nominare propri dipendenti come operatori incaricati di effettuare l'accesso alle dichiarazioni precompilate.

D.5. PUÒ ESEGUIRE L'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA UN CAF O UN PROFESSIONISTA ABILITATO?

R.5. Il contribuente che accede direttamente alla propria dichiarazione precompilata può:

- ◆ **accettarla** nei termini in cui è stata predisposta dall'Agenzia delle Entrate;
- ◆ **modificarla** o integrarla.

Successivamente, la dichiarazione accettata, modificata o integrata, può essere **inviata telematicamente** all'Agenzia che, entro cinque giorni, fornisce un'apposita ricevuta contenente:

- ◆ la data di presentazione della dichiarazione;
- ◆ il riepilogo dei principali dati contabili.

Per rendere possibile le operazioni di conguaglio, il risultato contabile delle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente viene trasmesso dall'Agenzia ai sostituti d'imposta.

Qualora ciò non fosse possibile, l'Agenzia informa il contribuente mediante un avviso nell'area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo email comunicato.

Se, invece, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non è tenuto a effettuare il conguaglio, comunica in via telematica all'Agenzia il codice fiscale del contribuente interessato. Quest'ultimo, a sua volta, riceve apposita comunicazione dall'Agenzia stessa.

In entrambi i casi, il contribuente può, alternativamente:

- ◆ **presentare un modello 730 integrativo**, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta ovvero di indicare l'assenza del sostituto;
- ◆ rivolgersi a un **Caf** o a un **professionista abilitato**.

Si ricorda che, per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, gli eventuali rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria.

Se, invece, dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento mediante F24, anche richiedendo l'addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

D.6. CI SONO VANTAGGI NEI CONTROLLI?

R.6. Se il 730 precompilato viene presentato **senza effettuare modifiche**, direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta, **non saranno effettuati i controlli documentali** sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene **presentato, con o senza modifiche**, al **Caf o al professionista abilitato**, i **controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista** anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 108 del 16 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per un commercialista costituisce causa ostativa al regime forfettario il possesso del 50% di una società di capitali di revisione e certificazione contabile.
Risposta 109 del 18 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono cedibili i crediti per sisma bonus ed ecobonus anche ai soci artigiani dell'azienda subappaltatrice dei lavori condominiali
Risposta 110 del 18 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha ribadito come nella definizione agevolata delle controversie tributarie il momento rilevante ai fini del calcolo della definizione stessa è il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore della norma che la istituisce.

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 96618 del 16 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha annunciato dal 31 maggio 2019 lo stop all'invio delle deleghe per la fatturazione elettronica via pec.
Provvedimento 95765 del 16 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito disposizioni per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata

Provvedimento 99370 del 18 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
Provvedimento 99297 del 18 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate modificato le precedenti regole in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 46 del 18 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che non si perde il diritto alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico in caso di omessa o ritardata comunicazione all'ENEA.
---	--

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 22.04.2019 AL 03.05.2019

Martedì 23 aprile 2019	Gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché le agenzie di viaggio e turismo presso i quali sono stati realizzati, in denaro contante, acquisti di beni e prestazioni di servizi legate al turismo, che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva, devono comunicare queste operazioni.
Martedì 23 aprile 2019	Coloro che sono obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno, devono procedere al relativo pagamento.
Venerdì 26 aprile 2019	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di marzo, mentre gli operatori con obbligo trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del primo trimestre 2019.
Martedì 30 aprile 2019	Gli enti della ricerca scientifica e sanitaria, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'Irpef devono presentare le rispettive domande.
Martedì 30 aprile 2019	Coloro che sono autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale devono provvedere al versamento della seconda rata bimestrale dell'imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2019.
Martedì 30 aprile 2019	I contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti per godere dell'esonero del pagamento del canone Rai devono presentare la domanda.
Martedì 30 aprile 2019	I soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai

	fini tributari devono eseguire il pagamento per quelli emessi o utilizzati nel 2018.
Martedì 30 aprile 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di marzo.
Martedì 30 aprile 2019	Gli enti non commerciali, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni, le Onlus diverse dalle società cooperative devono redigere apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui risultino le entrate e le spese relative alle raccolte di fondi.
Martedì 30 aprile 2019	Gli eredi delle persone decedute tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2018 devono presentare esclusivamente in via telematica, la dichiarazione dei Redditi 2018 per conto del <i>de cuius</i> .
Martedì 30 aprile 2019	I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia devono inviare, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, come da proroga.
Martedì 30 aprile 2019	I contribuenti Iva che possono richiedere i rimborsi infrannuali devono presentare, la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito.
Martedì 30 aprile 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di marzo.
Martedì 30 aprile 2019	I contribuenti esercenti attività d'impresa o attività artistiche o professionali, titolari di partita Iva, obbligati a presentare la dichiarazione Iva 2019 relativa all'anno d'imposta 2018.
Martedì 30 aprile 2019	I contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 (<i>rottamazione-ter</i>) o del cd. "saldo e stralcio" devono presentare le apposite dichiarazioni di adesione.
Martedì 30 aprile 2019	Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e

Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all'Agenzia delle entrate:

- ◆ i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti
- ◆ i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva
- ◆ i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

Martedì 30 aprile 2019

I soggetti passivi Iva che non hanno optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, da effettuare con il Sistema di interscambio devono inviare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute:

- ◆ nel terzo trimestre del 2018
- ◆ nel quarto trimestre del 2018
- ◆ nel secondo semestre del 2018.

Martedì 30 aprile 2019

Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2018 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica.
